



## **LA COMUNITÀ MONTANA CADORE LONGARONESE ZOLDANO,**

Vista la L.R. 19 agosto 1996 n. 23 che detta norme per la "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati";

Vista la D.G.R.V. n. 646 del 25.02.1997 che detta le disposizioni esecutive di attuazione della sopracitata L.R. 19 agosto 1996 n. 23;

Visto il Decreto n. 339 del 18.02.1997 del Dirigente Generale del Dipartimento per le Foreste e l'Economia Montana, relativo all'approvazione del fac-simile del tesserino di autorizzazione all raccolta dei funghi epigei;

Vista la D.G.R.V. n. 109 del 20.01.1998 di modifica delle disposizioni esecutive di attuazione della L.R. 19 agosto 1996 n. 23;

Visto il "Regolamento provvisorio per la raccolta funghi all'interno del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi";

emana il seguente

### **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI**

#### **Art. 1) – Finalità**

- 1) Il presente regolamento mira a tutelare la conservazione e l'incremento del patrimonio naturale, disciplinando la raccolta dei funghi spontanei nell'ambito del territorio della Comunità Montana Cadore Longaronese Zoldano.
- 2) Per le aree ricomprese all'interno del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, la raccolta di funghi è disciplinata, oltre che dal presente Regolamento, dal "Regolamento provvisorio per la raccolta funghi all'interno del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi".

#### **Art. 2) – Autorizzazioni alla raccolta**

- 1) La raccolta dei funghi spontanei è subordinata al possesso di:
  - a) una autorizzazione, sottoforma di apposito "tesserino", avente validità su tutto il territorio regionale; il "tesserino" ha validità quinquennale, rinnovabile su richiesta dell'interessato da presentare su apposito modello in marca bollata (€10,33=);
  - b) un "permesso" di validità giornaliera, settimanale, mensile o annuale, che consente la raccolta nell'ambito del territorio della Comunità Montana Cadore Longaronese Zoldano;
- 2) Sono esentati dal possesso del tesserino e del permesso per la raccolta dei funghi:
  - a) nei rispettivi fondi: i proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori ed i loro famigliari, gli aventi diritto di uso civico.

- b) nei rispettivi fondi e nei fondi delle altre regole, se in possesso dell'autorizzazione del capo regola competente: i regolieri e gli appartenenti alle regole.  
Al fine di consentire i controlli, i soggetti di cui al presente comma devono dimostrare, tramite esibizione dell'autorizzazione nominativa, il titolo che consente l'esenzione.
- 3) I soggetti abilitati al rilascio dei tesserini e dei permessi sono:
    - a) la Comunità Montana Cadore Longaronese Zoldano;
    - b) i Comuni della Comunità Montana Cadore Longaronese Zoldano;
    - c) gli altri soggetti autorizzati dalla Comunità Montana o dai Comuni.
  - 4) L'età minima per il rilascio del tesserino è di 14 anni; ai minori di 14 anni è consentita la raccolta purchè accompagnati da persona munita di tesserino e permesso. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo giornaliero consentito all'accompagnatore autorizzato.
  - 5) Il possesso del permesso alla raccolta dei funghi non esonera dal rispetto dei diritti di terzi e dalle limitazioni stabilite dalle vigenti norme in materia di proprietà.

### **Art. 3) – Limiti e modalità di raccolta**

- 1) La raccolta dei funghi è consentita nei limiti di cui al successivo comma 3:
  - a) tutti i giorni:
    - per i residenti nei Comuni della Comunità Montana;
    - per i proprietari dei terreni, per gli usufruttuari, per i conduttori ed i loro famigliari, per gli aventi diritto di uso civico, nei loro rispettivi territori;
    - per i regolieri e gli appartenenti alle regole, nei rispettivi fondi e nei fondi delle altre regole, se in possesso dell'autorizzazione del capo regola competente;
  - b) nei giorni di martedì, venerdì, domenica ed in tutte le festività infrasettimanali:
    - per i non residenti nei Comuni della Comunità Montana
- 2) All'interno del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, la raccolta dei funghi è consentita, esclusivamente nelle zone di protezione agro-silvo-pastorale, nei limiti di cui al successivo comma 3, tutti i giorni, come concesso dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 109 del 20 gennaio 1998:
  - a) ai residenti e agli originari dei Comuni del Parco: nei limiti territoriali del Comune di residenza;
  - b) ai proprietari dei terreni, agli usufruttuari, ai conduttori ed ai loro famigliari, agli aventi diritto di uso civico: per i loro rispettivi territori;
- 3) La raccolta giornaliera pro-capite dei funghi epigei commestibili è limitata complessivamente a kg. 2, di cui non più di kg. 1 delle seguenti specie:
  - a) *Agrocybe aegerita* (Pioppini)
  - b) *Amanita caesarea* (Ovoli)
  - c) *Boletus* gruppo *edulis* (Porcini)
  - d) *Calocybe gambosa* (*Tricholoma georgii*) (Fungo di San Giorgio)
  - e) *Cantharellus cibarius* (Finferlo, gallinaccio)
  - f) *Cantharellus lutescens* (Finferla)
  - g) *Clitopilus prunulus* (Prugnolo)
  - h) *Clitocybe geotropa*
  - i) *Craterellus cornocopioides* (Trombetta da morto)
  - j) *Macrolepiota procera* e simili (Mazza di tamburo)
  - k) *Morchella* tutte le specie compresi i generi *Mitrophora* e *Verpa* (Spugnola)
  - l) *Polyporus poe caprae*
  - m) *Tricholoma* gruppo *terreum* (Morette)
  - n) *Russula virescens* (Verdone)

- 4) I limiti di cui al precedente comma 3 possono essere superati se il raccolto è costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.
- 5) Per ogni specie è consentita la raccolta solo quando sono manifeste tutte le caratteristiche morfologiche idonee a permettere la determinazione della specie di appartenenza.  
E' fatto obbligo ai cercatori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed areati atti a consentire la dispersione delle spore nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 5, comma 4, della legge 23 agosto 1993, n. 352.  
Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo stato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della vegetazione. Il carpoforo deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della specie.
- 6) E' vietata la raccolta dell'*Amanita caesarea* allo stato di ovulo chiuso.
- 7) Nessun limite è posto al proprietario, all'usufruttuario, al conduttore del fondo ed ai loro familiari, nell'ambito del fondo in proprietà od in possesso.
- 8) La raccolta dei funghi è vietata nelle aree di cui all'art 5 della L.R. 19 agosto 1996 n. 23<sup>1</sup>.  
Ai sensi di quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 646 del 25 febbraio 1997, la raccolta dei funghi è inoltre vietata, fino al completo affrancamento degli impianti, nei boschi percorsi da incendio, nei boschi di nuovo impianto, nelle aree boscate oggetto di rinfoltimento.
- 9) Il proprietario, o chi abbia il godimento del fondo, ha la facoltà di escludere l'accesso ai cercatori purchè porti tale divieto a conoscenza dei terzi con forme inequivocabili.

#### **Art. 4)– Agevolazioni alla raccolta**

- 1) Ai residenti che effettuano la raccolta per integrare il loro reddito, è accordata l'agevolazione di derogare dai limiti quantitativi giornalieri fino ad un massimo del triplo della quantità prevista dall'art. 3 della L.R. 19 agosto 1996, n. 23.
- 2) L'agevolazione è concessa annualmente alle seguenti categorie di residenti:
  - a) coltivatori diretti, gestori di boschi a qualunque titolo;
  - b) utenti di beni di uso civico e di proprietà collettiva;
  - c) soci di cooperative agro-forestali aventi sede nella Comunità Montana.
- 3) Al fine di ottenere il riconoscimento delle agevolazioni, gli interessati dovranno presentare alla Comunità Montana una dichiarazione, a firma autenticata, nella quale vengono indicate le condizioni per le quali ritengono di avere diritto all'agevolazione.

#### **Art. 5) – Violazioni**

- 1) I contravventori sono puniti con sanzioni amministrative pecuniarie da €25,82= a €51,65= e la confisca del raccolto, salvo eventuali reati perseguibili giudiziarmente.
- 2) Nella fattispecie di raccolta eccedente il consentito, la confisca riguarderà solo l'eccedente; in ogni caso il confiscato viene distrutto in loco, ovvero consegnato previo controllo micologico, ad enti istituti di beneficenza.

#### **Art. 6) – Quadro dei tesserini, dei permessi e dei contributi**

- 1) Per i residenti nei Comuni della Comunità Montana Cadore Longaronese Zoldano, il rilascio del tesserino, con validità quinquennale, è a titolo gratuito su richiesta in apposito modello in marca bollata (€10,33=);

Per i residenti nella Regione Veneto, ma non residenti nella Comunità Montana Cadore Longaronese Zoldano, il rilascio del tesserino compete agli enti di cui all'art. 2, comma 2 della L.R. 19 agosto 1996, n. 23<sup>2</sup>;

Per i non residenti nella Regione Veneto, il rilascio del tesserino è subordinato al versamento di €3,00= e alla presentazione di richiesta in apposito modello in marca bollata (€10,33=);

- 2) Per i residenti nei Comuni della Comunità Montana, il rilascio dei permessi è a titolo gratuito.

Per i non residenti, i costi dei permessi sono riportati nella seguente tabella:

Durata	Costo unitario
Giornaliero	10,00 €
Settimanale	20,00 €
Mensile	40,00 €
Annuale	77,00 €

- 3) La Comunità Montana stabilisce annualmente il numero di permessi rilasciabili ai singoli Comuni, in relazione all'esperienza pregressa, al numero dei residenti e al carico turistico.

#### **Art. 8) – Norme finali**

- 1) I Comuni e gli altri soggetti autorizzati dalla Comunità Montana o dai Comuni, provvedono a quanto necessario per garantire la distribuzione dei tesserini e dei permessi nonché per attuare la vigilanza ed il controllo sul territorio di competenza, rendicontando annualmente gli introiti ottenuti e versandone una quota pari al 30% alla Comunità Montana.
- 2) La Comunità Montana, I Comuni e gli altri soggetti autorizzati alla distribuzione dei tesserini dovranno utilizzare gli introiti secondo la seguente ripartizione:

	costi sostenuti per l'esercizio delle funzioni amministrative	Interventi di tutela e valorizzazione dei territori oggetto della raccolta dei funghi	
Comunità Montana	10%	20%	30%
Comuni e altri soggetti autorizzati	20%	50%	70%
	<b>30%</b>	<b>70%</b>	<b>100%</b>

- 3) I Comuni dovranno rendicontare annualmente l'utilizzo della quota da loro trattenuta per interventi di tutela e valorizzazione dei territori, entro il 30 settembre dell'anno successivo alla raccolta degli introiti.
- 4) Per quanto non contenuto nel presente regolamento, comprese le sanzioni amministrative per gli inadempienti, si fa riferimento alle direttive impartite dalla L.R. 19 agosto 1996, n. 23 e alle successive disposizioni esecutive. Relativamente alle aree incluse nel Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, si fa riferimento al "Regolamento provvisorio per la raccolta funghi all'interno del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi".

<sup>1</sup> Di seguito si riportano i commi 1), 2) e 3) dell'art. 5:

#### **ART. 5.**

- 1) La raccolta di funghi epigei è vietata, salvo diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione:
- nelle riserve naturali integrali;
  - nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;

- 
- c) nelle aree specificatamente interdette dalla Giunta regionale sulla base di criteri predeterminati dalla Giunta medesima per motivi selvicolturali;
  - d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dalla Giunta regionale su proposta degli enti locali interessati.
- 2) La raccolta è altresì vietata nei giardini, nei parchi privati per tutta l'estensione e comunque nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo per un raggio di 100 metri, salvo che ai proprietari stessi.
  - 3) È vietato inoltre raccogliere i funghi nelle aree urbane a verde pubblico e per una fascia di 10 mt. dal margine delle strade di viabilità pubblica, nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali.

<sup>2</sup> Di seguito si riporta il comma 2) dell'art. 2:

**ART. 2.**

2) Le Comunità montane, nell'ambito del territorio di propria competenza, e nei Comuni parzialmente montani; le Province per il rimanente territorio, sono delegate a rilasciare il tesserino ed il permesso di cui ....